



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO  
UFFICIO COORDINAMENTO SOCCORSO AEREO

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

*per il Servizio di manutenzione degli elicotteri AB412, in dotazione al Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, impiegati in attività istituzionali dallo stesso Dipartimento - CIG 737227629D*

### TRA

**Ministero dell'Interno ó Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile** con sede legale in Roma, Codice Fiscale n. 80219290584, domiciliato in Via Cavour 5 Roma, in persona del Dott. Ing. Giuseppe ROMANO ó Direttore Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'antincendio Boschivo (nel seguito per brevità "Amministrazione")

### E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_ (nel seguito per brevità "Impresa");

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, con sede

legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "l'Impresa")

### PREMESSO

- a) l'Amministrazione, in qualità di stazione appaltante, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, una procedura aperta, per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, per il "Servizio di manutenzione degli elicotteri AB412, in dotazione al Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, impiegati in attività istituzionali dallo stesso Dipartimento";
- b) che le imprese risultate aggiudicatrici della predetta procedura aperta sono di seguito elencate:
- 1) \_\_\_\_\_;
  - 2) \_\_\_\_\_;
  - 3) \_\_\_\_\_;
- c) che le stesse hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro;
- d) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dell'Impresa;
- e) che ciascun Ordine di Lavoro verrà stipulato a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed l'Impresa affidataria del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- f) che l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare di gara ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- g) che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva nei confronti dell'Amministrazione rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dagli Ordini di Lavoro;
- h) che l'Impresa, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- i) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

**Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Definizioni**

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra l'Amministrazione, da una parte, ed l'Impresa, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) **Amministrazione**: il Ministero dell'Interno ó Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile le Pubbliche Amministrazioni che - sulla base della normativa vigente ó è legittimato ad utilizzare l'Accordo Quadro e che può, dunque, affidare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
- c) **Impresa**: il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Appalti Specifici;

- d) **Disciplinare di gara:** il documento Allegato "C" al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Appalti Specifici;
- e) **Appalto/i Specifico/i:** appalto delle prestazioni dell'Accordo Quadro che si perfeziona con la ricezione dell'Ordine di Lavoro da parte dell'Impresa, individuata, tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, sulla base delle condizioni e le modalità indicate nel Disciplinare di gara e di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione;
- f) **Ordine di Lavoro:** l'atto inviato dall'Amministrazione all'Impresa, individuata sulla base di quanto previsto al precedente punto e), con il quale l'Amministrazione medesima affida il singolo Appalto Specifico e indica le prestazioni che dovranno essere eseguite;

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

## **Articolo 2**

### **Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Economica dell'Impresa) e l'Allegato "C" (Disciplinare di gara).
3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
  - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - d) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
  - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

4. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

5. Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Impresa, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e negli Ordini di Lavoro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con gli Ordini di Lavoro ed eventuali allegati, l'Amministrazione, da un lato, e l'Impresa, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto dell'Accordo Quadro**

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte dell'Amministrazione dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Ordini di Lavoro aventi ad oggetto la manutenzione degli elicotteri AB412, in dotazione al Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, impiegati in attività istituzionali dallo stesso Dipartimento, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.

2. Il presente Accordo Quadro è concluso con le singole Imprese aggiudicatrici della procedura aperta di cui in premessa, le quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione agli Appalti Specifici che si perfezionano con la ricezione, da parte delle stesse, degli Ordini di Lavoro inviati dall'Amministrazione.

3. L'Impresa, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici le prestazioni specificate nel Capitolato Tecnico e negli Ordini di Lavoro.

4. Le prestazioni e i relativi quantitativi previsti dall'Accordo Quadro sono indicati nel Capitolato Tecnico. L'Amministrazione si riserva di chiedere prestazioni anche in eccedenza a quanto sopra

indicato, in relazione all'attività di volo della flotta e nei limiti previsti dal comma 12 dell'art. 106 del D.lgs 50/2016.

5. Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, i quantitativi degli Appalti Specifici affidati dall'Amministrazione eccedano del 20% i quantitativi massimi stimati dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione potrà considerare quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potrà affidare ulteriori Appalti Specifici.

6. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo è il seguente: Euro 11.880.000,00 = (undicimilionioctocentoottantamila/00); i costi per la sicurezza sono valutati in € 8.832,00.

7. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, l'Amministrazione procede:

- a) alla definizione dell'oggetto del singolo Appalto Specifico, dei quantitativi e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- b) all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore dell'Impresa individuata sulla base delle modalità e dei criteri di cui all'art. 6 del presente Accordo Quadro;
- c) all'invio dell'Ordine di Lavoro all'Impresa prescelta, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

8. L'Amministrazione può, nei limiti di quanto previsto all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, apportare modifiche all'Accordo quadro e agli Ordini di Lavoro e/o chiedere all'Impresa prestazioni supplementari che si rendano necessarie.

9. ***(eventuale nel caso in cui l'Impresa abbia fatto ricorso all'avvalimento)***: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione esegue in corso d'esecuzione dell'Ordine di Lavoro le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Impresa utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

#### **Articolo 4**

## **Durata**

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di comunicazione, da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta registrazione agli organi di controllo. Tuttavia l'Amministrazione si riserva di chiedere l'anticipata esecuzione delle prestazioni relative all'Accordo quadro.
2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale l'Amministrazione potrà affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio alle Imprese degli Ordini di Lavoro.

## **Articolo 5**

### **Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici**

1. Le prestazioni, oggetto di ciascun singolo Appalto Specifico, dovranno essere eseguite dall'Impresa con le modalità e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara, nel presente atto e secondo i prezzi unitari indicati nel Disciplinare di gara scontati del ribasso riportato nell'Offerta economica dell'Impresa (Allegato B) per le prestazioni programmate principali.
2. I prezzi, fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo quadro, comprendono tutto quanto necessario alla perfetta esecuzione delle commesse secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Sono, inoltre, incluse tutte le eventuali spese dirette o indirette relative a diritti industriali di terzi tra cui: licenza di riproduzione, privativa, royalty, ecc. e per qualsiasi altro diritto, intendendo con ciò che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità e rivendicazione, a qualunque titolo.
3. Inoltre i prezzi delle lavorazioni programmate degli elicotteri sono comprensivi dei costi per la rimozione e installazione e/o revisione e/o riparazione e/o introduzione di modifiche già approvate sugli equipaggiamenti, complessivi ed accessori di bordo, esclusi i turbomotori e quanto eventualmente citato dal Capitolato Tecnico, nonché dei costi dei carburanti, lubrificanti ed oli protettivi occorrenti per le prove di collaudo e le finiture. I prezzi delle ispezioni maggiori (es. 3000 ore/5 anni) includono i costi di tutte le ispezioni concomitanti (anche speciali) cellula, motore, verricello e gancio con stessi intervalli o sottomultipli, nonché l'applicazione dei BBTT ripetitivi.
4. Nei suddetti prezzi è compresa anche l'introduzione su tutte le parti delle modifiche tecniche approvate entro la data di presentazione dell'offerta. La manodopera per la sostituzione, installazione, rimozione delle parti e materiali della quota programmata è inclusa nei prezzi delle

ispezioni della stessa quota programmata. I prezzi comprendono inoltre tutti i costi previsti dagli Incoterms 2017 óDDP (Delivered Duty Paid).

5. I prezzi relativi alle prestazioni non programmate e alla fornitura di materiali saranno oggetto, volta per volta di apposito preventivo emesso dall'Impresa con le modalità ed i termini previsti al successivo articolo 7. I prezzi esposti in detto preventivo risulteranno da:

- a) le ore di manodopera necessarie che dovranno essere valorizzate, se presente, sulla base del òVerbale di accertamento costiö applicato dal Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti ó Direzione Degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (Armaereo). In caso contrario l'Impresa dovrà esporre un proprio costo orario, adeguatamente giustificato e documentato;
- b) le parti ed i materiali necessari per il completamento delle lavorazioni, sono valorizzati nel modo seguente
  - o per le parti e materiali i prezzi saranno desunti direttamente dai listini ufficiali delle case madri o delle case costruttrici e/o prezzi di mercato di specie, nazionale ed internazionale.
  - o qualora le parti di ricambio non siano a listino, l'Impresa è obbligata a emettere una dettagliata analisi di costo da fornire all'Amministrazione;
- c) per i prezzi in valuta diversa dall'euro si applicherà il cambio di riferimento dell'euro rilevato secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Il tasso di cambio applicato sarà quello medio mensile relativo al mese precedente la data di emissione del preventivo;
- d) I prezzi suddetti relativi alle parti e ai materiali saranno soggetti, inoltre, alle seguenti maggiorazioni:
  - o Material Handling secondo quanto previsto, se presente, nel òVerbale di accertamento costiö applicato dal Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti ó Direzione Degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (Armaereo). In caso contrario l'Impresa potrà esporre, adeguatamente giustificata e documentata, una maggiorazione percentuale;
  - o Utile Industriale ( o Margine Industriale) secondo quanto previsto, se presente, nel òVerbale di accertamento costiö applicato dal Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti ó Direzione Degli Armamenti



Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (Armaereo). In caso contrario l'Impresa potrà esporre, adeguatamente giustificata e documentata, una maggiorazione percentuale;

- o per le altre maggiorazioni applicabili (es. spese d'imbballaggio, Trasporto e assicurazione, scarti e sfridi, ecc.) si dovrà fare riferimento alle direttive emesse dal Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti ó Direzione Degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (Armaereo).

e) Il compenso da corrispondere all'Impresa per l'opera prestata dal personale in missione fuori sede sarà utilizzato il valore indicato, per la specifica attività, nel Verbale di accertamento costi applicato dal Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti ó Direzione Degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (Armaereo). In caso contrario l'Impresa dovrà esporre, adeguatamente giustificato e documentato, il compenso avanzato.

6. Per le prestazioni non programmate i preventivi dovranno indicare i tempi di esecuzione.

## **Articolo 6**

### **Affidamento degli Appalti Specifici ó Ordini di Lavoro**

1. Ogni Impresa aggiudicataria dell'accordo quadro, in base alla graduatoria delle offerte valide definite in sede di gara, riceverà gli Appalti Specifici in base all'effettiva disponibilità di *slots* al momento in cui si manifesta l'esigenza dell'Amministrazione. In caso di indisponibilità di *slots* da parte dell'Impresa, l'Appalto Specifico sarà assegnato all'Impresa che segue in graduatoria e abbia l'effettiva disponibilità di *slots*.

2. L'Amministrazione, per le prestazioni programmate opzionali indicate nel Capitolato tecnico, procederà con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, aggiudicando le prestazioni con il criterio del prezzo più basso, in base alle esigenze della programmazione e sulla base dell'effettivo volato annuale.

3. L'Amministrazione, per l'affidamento di un Appalto Specifico che comprenda esclusivamente prestazioni non programmate, potrà prescindere dalla graduatoria e affidare lo stesso a seguito di una valutazione che tenga conto dei seguenti elementi:

- a) urgenza delle prestazioni;
- b) prezzi unitari delle prestazioni;
- c) luogo di esecuzione delle prestazioni.

4. Individuata l'Impresa assegnataria dell'Appalto Specifico secondo le modalità sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'affidamento dell'Appalto Specifico all'Impresa assegnataria mediante un specifico Ordine di Lavoro. L'Ordine di Lavoro conterrà le seguenti indicazioni:

- a) CIG derivato;
- b) le prestazioni programmate principali, le prestazioni programmate opzionali e le prestazioni non programmate del servizio con le quantità richieste;
- c) tutti gli elementi indicati nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;
- d) l'importo delle singole prestazioni programmate principali e programmate opzionali ed il relativo totale, l'importo complessivo contrattuale;
- e) la richiesta di emissione del preventivo/consuntivo per le prestazioni non programmate;
- f) i termini di approntamento alla verifica di conformità secondo quanto indicato nell'Offerta Economica (durata);
- g) Luogo di esecuzione;
- h) DUVRI e costi per la sicurezza;
- i) ogni eventuale elemento necessario a qualificare il contenuto dell'Appalto Specifico.

5. L'Impresa dovrà restituire l'Ordine di Lavoro firmato per accettazione, con firma digitale secondo normativa vigente, dal legale rappresentante entro 10 (dieci) giorni calendariali dalla ricezione del medesimo.

6. Gli Ordini di Lavoro e ogni altra comunicazione concernente l'Accordo Quadro e gli Ordini di Lavoro sono trasmessi tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Amministrazione PEC: [em.soccorsoaereo@cert.vigilfuoco.it](mailto:em.soccorsoaereo@cert.vigilfuoco.it)

Impresa PEC: \_\_\_\_\_.

## **Articolo 7**

### **Prestazioni non programmate ó emissione ed approvazione dei preventivi e dei consuntivi**

1. Per le attività di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, l'Impresa si impegna, per ogni singola richiesta e, ove possibile, per richieste di tipo omogeneo, ad emettere il relativo preventivo di validità non inferiore a 180 giorni calendariali.

2. In via eccezionale, quando a causa dell'urgenza e della particolare natura delle prestazioni da eseguire e/o novità delle stesse manca la possibilità di determinare preventivamente l'ammontare della spesa, l'Amministrazione potrà impartire l'ordine di esecuzione dei lavori in base a preventivi di massima. Tali preventivi una volta approvati, saranno impegnativi a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l'ammontare della spesa, che formerà oggetto di consuntivi, compilati con i parametri economici stabiliti per i preventivi sopra indicati.
3. Alla ricezione dei preventivi/consuntivi, apposita Commissione nominata dall'Amministrazione accerterà la congruità dei valori esposti e ne proporrà l'approvazione da parte dell'Amministrazione. A tal fine, l'Impresa si obbliga a mettere prontamente a disposizione gli elementi di analisi di costo ritenuti necessari ed ogni altra documentazione commerciale e/o fiscale ritenuta idonea.
4. In caso di fornitura di materiale GFE da parte dell'Amministrazione all'Impresa, l'Impresa provvederà a defalcare il corrispondente importo dal preventivo in contraddittorio con l'Amministrazione stessa.

## **Articolo 8**

### **Obbligazioni dell'Impresa**

1. L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e, in caso di affidamento di Appalti Specifici, nell'Ordine di Lavoro, ivi inclusi eventuali Allegati.
2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordini di Lavoro, ed l'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
3. L'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
4. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione

dovrà pervenire all'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni calendariali dall'intervenuta modifica.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Impresa per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, è fatto obbligo all'Impresa stessa di comunicare all'Amministrazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all'Amministrazione.

6. L'Impresa ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione tecnico/amministrativa richiesta e presentata all'Amministrazione per la stipula del presente Accordo Quadro.

## **Articolo 9**

### **Verifiche delle prestazioni**

1. L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordini di Lavoro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 19, si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.

## **Articolo 10**

### **Verifica di conformità**

1. Con riferimento al singolo Ordine di Lavoro l'Amministrazione procederà ad effettuare la verifica di conformità delle prestazioni oggetto dell'Appalto Specifico, volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico funzionale; tale verifica verrà effettuata successivamente alla comunicazione dell'Impresa di avvenuto approntamento delle prestazioni eseguite. La verifica di conformità sarà svolta dall'Amministrazione nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC.

2. Tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico dell'Impresa (esclusi i costi del personale dell'Amministrazione).
3. Le prestazioni oggetto dell'Ordine di Lavoro dovranno essere presentate alla verifica di conformità, a cura e rischio dell'Impresa, negli stabilimenti e officine dell'Impresa stessa ovvero presso basi/strutture indicate dall'Amministrazione secondo quanto previsto nell'Ordine di Lavoro.
4. La presentazione alle operazioni di verifica di conformità delle prestazioni oggetto di Ordine di Lavoro dovrà essere effettuata entro i termini indicati nel Ordine di Lavoro e per le prestazioni non programmate entro i termini indicati nei preventivi di spesa approvati dall'Amministrazione.
5. Ai fini del computo dei termini di cui ai precedenti punti, sono esclusi i giorni di chiusura dell'Impresa per ferie e/o permessi collettivi, preventivamente comunicati per iscritto all'Amministrazione dall'Impresa.
6. L'Impresa dovrà inviare, mediante PEC, all'indirizzo [em.soccorsoaereo@cert.vigilfuoco.it](mailto:em.soccorsoaereo@cert.vigilfuoco.it) , la comunicazione di approntamento alla verifica di conformità di ogni prestazione.

## **Articolo 11**

### **Proroghe dei termini contrattuali**

1. Ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile, si conviene che i termini fissati per la consegna ed approntamento alla verifica di conformità di quanto costituisce oggetto contrattuale nonché per l'emissione dei preventivi potranno essere prorogati a richiesta dell'Impresa qualora eventi, avvenuti per causa di forza maggiore, verificatisi presso l'Impresa stessa (scioperi, incendi, alluvioni o altre cause consimili), le impediscano di rispettare i termini suddetti.
2. La causa di forza maggiore è riconosciuta ogni qualvolta la responsabilità dell'evento impeditivo non è in alcun modo addebitabile all'Impresa.
3. Sono inoltre da considerarsi causa di forza maggiore gli eventuali ritardi dovuti alle autorizzazioni governative per le importazione/esportazione doganali sia in ambito nazionale che estero.
4. L'Impresa, per ottenere la proroga, dovrà notificare all'Amministrazione, mediante PEC, all'indirizzo [em.soccorsoaereo@cert.vigilfuoco.it](mailto:em.soccorsoaereo@cert.vigilfuoco.it), l'evento ritenuto causa di forza maggiore entro 3 (tre) giorni calendariali dal suo verificarsi. L'Amministrazione, valutata la sussistenza dei presupposti comunicherà all'Impresa procederà all'accettazione ovvero al rifiuto della richiesta.

## Articolo 12

### Consegna degli elicotteri e dei materiali all'Impresa

La consegna all'Impresa degli elicotteri e del materiale da sottoporre ad attività di ispezione, manutenzione e riparazione e dell'eventuale materiale GFE occorrente alle suddette lavorazioni avverrà secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico. Dal momento della consegna e fino alla restituzione, l'Impresa diventa responsabile dei beni dell'Amministrazione.

## Articolo 13

### Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a causa di forza maggiore, rispetto ai termini di approntamento alla verifica di conformità delle prestazioni indicati negli Ordini di Lavoro, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 2 per mille del valore della prestazione oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Impresa esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà all'Impresa la penale di cui sopra sino alla data in cui le prestazioni saranno eseguite in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, l'Impresa dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Impresa le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'Amministrazione potrà applicare all'Impresa affidataria dell'Appalto Specifico penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordine di Lavoro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## Articolo 14

### Pagamenti

1. Il pagamento delle prestazioni avverrà con mandati diretti, emessi dalla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, sul conto corrente bancario dedicato.
2. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Impresa comunicherà all'Amministrazione le coordinate bancarie complete per l'accredito su conto corrente intestato alla medesima e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. L'Impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136. Pertanto, la stessa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque variazione alla forma di pagamento innanzi stabilita, indicando gli estremi identificativi di altri conti correnti dedicati ai flussi finanziari di cui al presente contratto, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ove l'Impresa ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivarle per i pagamenti effettuati con le modalità previste in precedenza.
4. In merito, il presente Accordo Quadro e gli Ordini di Lavoro sono sottoposti alla clausola risolutiva espressa che sarà attivata in tutti i casi in cui le transazioni intercorrenti tra l'Impresa ed i propri fornitori di beni e/o prestatori di servizi siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.
5. Il pagamento delle prestazioni avverrà dietro presentazione dei seguenti documenti:
  - a) attestazione di regolare esecuzione/copia del verbale di verifica di conformità;
  - b) fattura in formato elettronico.
6. Ciascuna fattura dovrà essere intestata a: MINISTERO DELL'INTERNO ó Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo ó Ufficio Coordinamento Soccorso Aereo. C.F. 80219290584 ed inviata a mezzo PEC: em.soccorsoaereo@cert.vigilfuoco.it . La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 e dal Regolamento attuativo emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto n. 55 del 3/4/2013 (Codice Univoco Ufficio RNGQG0).

7. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro sessanta giorni calendariali dalla data di accettazione della fattura, previa acquisizione della documentazione prevista.

8. Tale termine di pagamento tiene conto dei tempi necessari agli organi di controllo per l'esecuzione delle verifiche propedeutiche al pagamento. In ordine all'emissione di fattura elettronica, obbligatoria a decorrere dal 31 marzo 2015, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, art. 25, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

## **Articolo 15**

### **Garanzia per vizi e difetti di funzionamento**

1. La garanzia, fatte salve le responsabilità derivanti da vizi occulti, è disciplinata come segue:

- a) la durata della garanzia per tutti le prestazioni eseguite decorre dalla data del verbale di consegna all'Amministrazione e ha validità di 12 mesi oppure fino a 300 ore di funzionamento, quale dei due eventi si verifichi per primo;
- b) se durante il periodo di validità della garanzia si manifestano difetti o vizi che pregiudicano il buon funzionamento degli elicotteri o dei beni forniti, l'Impresa è tenuta a:
  - o a. fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del prodotto riscontrato difettoso;
  - o b. riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose;
  - o c. fornirne altre parti equivalenti, su richiesta dell'Amministrazione, qualora quelle impiegate nella revisione dell'articolo aeronautico in garanzia non rispondano pienamente alle specifiche di progetto.
- c) ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovrà essere notificato dall'Amministrazione all'Impresa entro 15 giorni calendariali dalla data in cui il difetto si è palesato; l'Impresa ha l'obbligo di intervenire per la constatazione e la rimessa in efficienza sul posto non appena tecnicamente fattibile per l'Impresa stessa e comunque non oltre 15 giorni calendariali dalla data di ricezione della chiamata in garanzia. Il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno della comunicazione all'Impresa dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali;



- d) per le parti sostituite o riparate a seguito di una chiamata in garanzia, è applicabile un ulteriore periodo di garanzia pari a quello iniziale, ossia 12 mesi oppure fino a 300 ore di funzionamento, quale dei due eventi si verifichi per primo;
- e) ogni ritardo nell'intervento di riparazione o sostituzione in garanzia, da parte dell'Impresa, sarà assoggettato alla penalità di cui al precedente art. 13.

2. La garanzia dell'Impresa non copre i materiali forniti in GFE dall'Amministrazione per portare a termine i lavori contrattuali.

3. Sulle parti non imbarcate e fornite a corredo, l'Impresa risponderà per l'eliminazione di vizi occulti rilevati al momento dell'impiego, ai sensi di quanto stabilito dall'art.1667 del codice civile.

## **Articolo 16**

### **Garanzia definitiva**

1. In caso di affidamento di un Appalto Specifico, l'Impresa si impegna a corrispondere in favore dell'Amministrazione stessa, nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione dell'Ordine di Lavoro, idonea cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti.

2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Appalto Specifico, rilasciata in favore dell'Amministrazione, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

3. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'Impresa - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

## **Articolo 17**

### **Recesso e Risoluzione**

Si richiamano integralmente gli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 18**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. È a carico dell'Impresa l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

## **Articolo 19**

### **Variatione ragione sociale e procure nonchè divieto di cessione del contratto.**

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

2. Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione e fusione delle stesse devono essere comunicate all'Amministrazione ai fini dell'autorizzazione della eventuale variante ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 20**

### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Impresa, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri

conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Impresa in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

## **Articolo 21**

### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Impresa e l'Amministrazione inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **Articolo 22**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. L'Amministrazione tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. L'Impresa acconsente, altresì, a che il nominativo della stessa in qualità di aggiudicataria ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it). Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), l'Impresa prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it), sezione "Amministrazione Trasparente".

4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Impresa acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali,

necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. L'Impresa si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

### **Articolo 23**

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Impresa con raccomandata a.r., i Contratti pubblici nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Impresa con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. L'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'adempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura ó Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. L'Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa mediante bonifico bancario o

postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'impresa medesima riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **Articolo 24**

### **Subappalto**

*[da inserire se l'impresa non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]*

1. Considerato che all'atto dell'offerta l'impresa non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'impresa medesima non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

*[da inserire se l'impresa ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]*

1. L'impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

---

2. Qualora l'impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nel D.Lgs. 50/2016.

## **Articolo 25**

### **Danni e responsabilità civile**

L'impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'impresa stessa quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

## **Articolo 26**

### **Domicilio eletto**

Per tutti gli effetti amministrativi dell'Accordo Quadro, l'impresa elegge domicilio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, ove si conviene che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto. L'impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della stessa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

## Articolo 27

### Stipula in modalità elettronica

Il presente Accordo Quadro viene firmato in modalità elettronica mediante apposizione della firma digitale delle parti ai sensi della Legge n. 221/2012, art. 6, comma 13.

Per l'Amministrazione

---

Per l'Impresa

---

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti.

Per l'Impresa

---